

In particolare, la [REDACTED] ha assunto diligentemente e di concerto con il di lei marito le obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario stipulato il 14.09.2007, avendo potuto confidare prima sul reddito da lavoro dipendente dell'[REDACTED] e poi sul reddito da pensione di anzianità dello stesso (pari a circa € 24.000,00 lorde – **all. dal n. 1 al n. 11 - ter**), ed è riuscita ad onorare, con sommo sacrificio (poiché i coniugi [REDACTED] avevano a far data dal dì 31.08.2002 e sino al dì 31.07.2012 un prestito contro cessione del quinto stipendio/pensione per mensili € 270,00 - cfr. **all. 17**), le rate del mutuo almeno sino alla fine 2013, sia pur pagando le medesime nel 2014 e quindi con ritardo e maggiorate di interessi (**all. 12**- estratto pagamenti mutuo e contabili di versamento).

La sproporzione tra la detta disponibilità liquidità e l'esposizione debitoria si è comunque manifestata successivamente all'assunzione delle obbligazioni, ed è derivata dall'esigenza sorta nel 2013 quando i coniugi [REDACTED] hanno iniziato a contribuire economicamente al sostentamento del proprio nipote [REDACTED] a Napoli il 25.06.1999). Quest'ultimo, difatti è il nipote della [REDACTED] [REDACTED] subito dopo aver completato la scuola media inferiore, nel 2013, ha manifestato la volontà di iniziare la frequentazione della scuola alberghiera [REDACTED] [REDACTED] n. 19 – **all. 13**), che ha poi frequentato regolarmente dall'anno scolastico 2013-2014 e sino all'anno scolastico 2017-2018, per un costo annuale pari ad € 400-500 annui (in base ai libri da acquistare).

Sennonché, la situazione reddituale della famiglia di [REDACTED] [REDACTED] disoccupata- e dai due figli al tempo minori [REDACTED] - **all. 14**) in detto periodo ammontava a soli € 8.597,00 (cfr. dichiarazione dei redditi di [REDACTED] 2013-**all. 15**) e pertanto di gran lunga inferiore alla soglia di povertà, per cui lo stesso non era in grado di garantire al ragazzo [REDACTED] la possibilità di intraprendere lo scelto e sognato percorso di studio. A tanto aggiungasi che i coniugi [REDACTED] nel 2013 iniziarono ad attraversare una crisi coniugale che poi è sfociata prima nella separazione e poi nel divorzio. Detto contesto familiare ha spinto [REDACTED] ad avere un rapporto conflittuale con i propri genitori al punto tale da ritrovare rifugio presso l'abitazione dei propri nonni, i quali pur di evitare disgregazioni troppo laceranti (tra il loro nipote ed i di lui genitori) sono stati disposti ad accettare presso la loro abitazione il fanciullo [REDACTED] ed a sostenerne le spese di mantenimento ed a contribuire alle spese di istruzione.

Inoltre, i coniugi [REDACTED] [REDACTED] del di loro 5° genito [REDACTED] la quale si è trasferita proprio presso l'abitazione dei coniugi [REDACTED] definitivamente dal 16.04.2014 (– cfr. certificato di stato di famiglia all. 16). Detto incremento del nucleo familiare ha comportato un inevitabile aumento dei bisogni effettivi della famiglia. Invero, le speranze dei due giovani ragazzi di collocarsi nell'immediatezza del loro matrimonio nel mondo del lavoro sono rimaste perdute e ciò proprio a causa della crisi finanziaria già in atto nel 2014 (e tutt'oggi ancora maggiormente accentuata anche a

causa della gravissima pandemia in atto), che nella Campania ha avuto un impatto significativo in termini sia di riduzione del PIL, sia di incidenza della povertà che interessava il 30 % della popolazione (nel 2011 era il 26,2 % - cfr. programma operativo regionale fondo sociale europeo 2014-2020-http://www.fse.regione.campania.it/wp-content/uploads/2017/08/POR_FSE_2014_2020_stampa_lug2017-compressed.pdf), e sia di disoccupazione giovanile il cui tasso è passato dal 32,4% del 2008 al 51,7 % del 2013 (40,0% a livello nazionale) e che, nel caso delle giovani donne, arriva addirittura al 52,3% (41,7% in Italia).

I detti fatti hanno portato la [REDACTED] prima ad iniziare a ritardare i pagamenti delle rate del mutuo, le quali però, ripretesi, almeno sino al fine del 2013 sono state, con enormi sacrifici, tutte regolarmente pagate sia pur con ritardo e comunque maggiorate dagli interessi, ed anche facendo ricorso da parte del sig. [REDACTED] al credito attraverso rinnovi della cessione del quinto già in essere (cfr. contratto di cessione del quinto – **all. 17 e all. 17-bis**). Quest'ultimo debito, si specifica sin d'ora, si è estintosi stante l'incameramento da parte della creditrice della polizza assicurativa in caso di morte accesa a garanzia del debito.

Nel 2015 la situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed patrimonio per farvi fronte è notevolmente aumentato, rendendo così altamente difficile *riectus* impossibile l'adempimento delle rate mutuo.

Difatti, i coniugi [REDACTED] **hanno dovuto contribuire al sostentamento del nucleo familiare del di loro figlio** [REDACTED] il quale il 02.02.2015 (con decorrenza dal 10.03.2015) è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dal proprio datore di lavoro POMI srl (**all. 18**). Pervero, in detto periodo la famiglia di [REDACTED] era composta ripretesi dalla di lui moglie [REDACTED] [REDACTED] ed il reddito complessivo di tale ultimo nucleo familiare precipita da € 9.028,00 annui (per gli anni pregressi – **all. 19**) a soli lordi € 5.659,00 (**all. 20**), pertanto completamente inidoneo anche a fare fronte al solo fabbisogno alimentare dei predetti figli minori. I citati eventi hanno generato uno stato di insolvenza tale da determinare l'impossibile soddisfacimento delle obbligazioni assunte.

Tuttavia, la [REDACTED] non ha agito in modo irresponsabile o inaffidabile, ma si è trovata nella situazione di dovere aiutare i propri nipoti ed i propri figli per garantire a loro la sopravvivenza.

Si specifica poi che nel 2013 la [REDACTED], allora 55enne, era comunque incapace di procurarsi per ragioni oggettive mezzi adeguati per contribuire economicamente alle sopraggiunte esigenze dei figli e dei nipoti.

Pervero, i coniugi [REDACTED] sin dai primi anni di matrimonio, hanno concordemente deciso che la [REDACTED] si sarebbe occupata a tempo pieno della cura della casa coniugale oltre che della cura e dell'educazione dei figli, mentre [REDACTED] avrebbe contribuito fornendo all'intero nucleo familiare quanto

necessario per il loro sostentamento. Pertanto, la [REDACTED] non ha mai realmente maturato capacità di avviarsi ad un'attività lavorativa confacente.

In definitiva, il sovraindebitamento è scaturito dalla difficile e non prevedibile situazione familiare e personale in cui la ricorrente è venuta a trovarsi, ossia esso è frutto di un processo graduale al quale è stato impossibile porre rimedio *in itinere*, causa dell'allungamento costante e verticale dell'aumento del costo della vita, dell'impossibilità della collocazione nel mercato del lavoro del di lei figli [REDACTED]

[REDACTED] nel 2015 (oggi però ricollocatosi sul mercato del lavoro non necessita più di qualsivoglia contributo economico), ed alla contemporanea stasi del reddito del sig. [REDACTED] poi alla diminuzione a causa della verificarsi della morte di quest'ultimo, avutasi il 30.11.2020 (all. 20-bis).

Tutto ciò ha portato in modo graduale ed inarrestabile il nucleo familiare di cui trassati verso la povertà, senza alcun contegno né colpa della debitrice.

Sempre ai fini della valutazione della meritevolezza della [REDACTED] [REDACTED] comportano un aumento del passivo o una diminuzione dell'attivo.

Residua quindi un'unica ipotesi per permettere alla [REDACTED] di ristabilire un equilibrio economico-finanziario è appunto ricorrere alla presente procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Pertanto, su ricorso della debitrice, l'organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, con provvedimento del referente, ha designato quale professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, l'Avv. Roman Semenyuk, del foro di Napoli.

Attualmente la situazione patrimoniale della ricorrente redatta con l'ausilio della dott.ssa Meri Pellegrino evidenzia le poste di seguito elencate.

Inoltre, le medesime unità abitative necessitano di importati opere di ristrutturazione (impianto di riscaldamento, spiccionatura intonaci ammalorati, rifacimento imbotto con aggancio in parte della muratura portante, rifacimento di parte della pavimentazione con demolizione di massetto, rifacimento completo dei balconi), per cui si è ritenuto sin da subito che la più probabile stima delle stesse non sia superiore ad € 98.000,00 (come meglio spiegato nella CTP a firma del geom. Mattia Ucciferri- **all. 22 e 22 bis**), e quindi si ritiene che il più probabile prezzo di aggiudicazione, all'esito dei fisiologici ribassi, sarà pari ad € 73.500,00 (a cui andrebbero detratte le prededuzioni).

A conferma di ciò depone anche l'infruttuoso del primo esperimento di vendita svolto nell'ambito della procedura esecutiva RG. N. 57/2019 in data 28.02.2023 (**all. 22 ter**), al prezzo base d'asta € 155.800,00 come da perizia del CTU a firma dell'Arch. Fabrizio Liotta (**all. 23**).

Patrimonio mobiliare

Il sig. [REDACTED] risultava proprietario di un motociclo per trasporto di persone, immatricolato nel 2008 (**all. 24**) e di un'autovettura per trasporto di persone (TG. BX 978 MC- **all. 25**) immatricolato nel 2001. Entrambi detti mezzi di trasporto sono obsoleti e privi di qualsivoglia valore economico.

Valori Patrimoniali Passivi Accertati

Tenuto conto di quanto si è in precedenza osservato, il complessivo indebitamento è stato ricalcolato come di seguito:

a. Mutuo ipotecario

E' stato contratto in solido tra loro dai coniugi [REDACTED] in regime di comunione dei beni in data 14.09.2007, per un importo di € 103.000,00, da restituire mediante il pagamento di n. 300 rate mensili di pari importo di € 638,69, e quindi per complessivi € 191.604,00.

Si ribadisce che il ricorso al citato finanziamento è stato effettuato per acquistare la prima ed unica abitazione destina a casa familiare.

Si precisa poi che il sig. [REDACTED] aveva stipulato il 08.10.2007 (con decorrenza dalla ore 24 del 03.10.2007 – **all. 26**) apposita polizza assicurativa denominata "Serenity Basic" con la società assicurativa CARDIF (anch'essa facente parte del gruppo BNL Paribas), a copertura del mutuo per un capitale iniziale assicurato di € 60.000,00 e per la durata di 15 anni. In forza di tale copertura assicurativa nel marzo del 2021 è stato liquidato alla BNL Paribas l'importo di € 10.559,27 (**all. 27**).

Il residuo debito nei confronti del succitato Istituto di Credito è pari ad € 109.625,91, di cui € 4.200,00 per spese di giustizia ex art. 2770 cc; € 77.797,06 quale importo per privilegio ipotecario ed € 27.628,85 in chirografo.

b. Agenzia dell'Entrate e riscossione SPA

Premesso che la pendenza debitoria con l'Agenzia dell'Entrate e riscossione era esclusivamente del [REDACTED] e che ad oggi residua un importo di € 3.761,13 (all. 28). Difatti, detto importo è stato ottenuto all'esito dell'annullamento automatico e del relativo discarico ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) conv. in L. n. 69/2021, secondo cui per le persone fisiche che hanno percepito – nell'anno d'imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro – nel caso di cui trattasi -i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono annullati automaticamente e d'ufficio.

A detto importo vanno poi sottratti € 2.891,01 (ossia le cartelle inerenti le contravvenzioni al codice della strada, le sanzioni amministrative ai sensi della L. 386/90 che si estinguono *ope legis* con la morte del trasgressore).

Inoltre all'esito della avvenuta adesione alla definizione agevolata (così come prevista dalla legge di bilancio del 2023) l'importo dovuto ad oggi ammonta oggi ad € 810,34, (come da prospetto fornito dall'Agenzia dell'Entrate e Riscossione in caso di adesione alla definizione agevolata

c. Cessione del quinto –IBL Banca.

Anche detta linea di credito è stata richiesta dal sig. A [REDACTED] per garantire il sostentamento alimentare dell'intero nucleo familiare.

Si specifica, comunque che il citato debito ad oggi è completamente estinto, e ciò proprio in forza di apposita copertura assicurativa per caso morte stipulata in sede di erogazione del credito di cui trattasi (all. 29).

d. Prestito finalizzato Findomestic

Trattasi di un prestito finalizzato stipulato in data 22.06.2020, per un importo di € 1.440,00, da restituire mediante il pagamento di n. 30 rate mensili di importo di € 48,00. Residua, come risulta dalla precisazione del credito pervenuta al designato OCC, un residuo totale di € 418,64;

e. Comune di Napoli

Trattasi di debito per omesso versamento di ICI-IMU-TASI-TARI per annualità pregresse

e per complessivi € 4.369,00 (**all. 30** da sostituire con la nuova precisazione del credito).

Le spese vive mensili necessarie al dignitoso sostentamento della ricorrente risultano essere le seguenti:

| SPESE VIVE | |
|---|-----------------|
| | MENSILE |
| UTENZE VARIE (LUCE, ACQUA, TELEFONO, ECC.) | € 100,00 |
| <i>SPESA ALIMENTARE</i> | € 600,00 |
| <i>VESTIARIO, CURA DELLA PERSONA, FARMACI</i> | € 100,00 |
| TOTALE | € 800,00 |

L'elenco di tali spese e la loro entità risultano inferiori ai consumi tipo di un nucleo familiare come quello della ricorrente per soddisfare le esigenze minime di sostentamento/mantenimento dignitoso della debitrice. In chiave "equitativa" si fa riferimento allo strumento indicativo di indubbia fondatezza ed imparzialità, messo a disposizione dall'ISTAT (www.istat.it), per il calcolo del livello minimo di spesa necessario per il sostentamento del nucleo familiare. Ovvero, la spesa effettuata dalla Mastrocinque per il sostentamento del nucleo familiare è inferiore alla soglia di povertà assoluta calcolata "per le periferie aree metropolitane e comuni con 50.001 abitanti e più", con famiglie composte da un componente con età compresa tra i 60-74 anni, con ciò comprovando che la [REDACTED] è ampiamente parsimoniosa ed oculata ed effettua le sole spese strettamente necessarie.

Il debito totale accertato è il seguente come da tabella:

| CREDITORE | NATURA DEBITO | Totale Debito |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| BNL SPA - MUTUO IPOTECARIO | SPESE EX ART. 2770 CC | € 4.200,00 |
| BNL SPA - MUTUO IPOTECARIO | PRIVILEGIO | € 77.797,06 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | PRIVILEGIO | € 901,78 |
| COMUNE DI NAPOLI - TARES - TARI | PRIVILEGIO | € 3.422,00 |
| COMUNE DI NAPOLI - IMU | PRIVILEGIO | € 947,00 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | CHIROGRAFO | € 0 |
| BNL SPA - MUTUO IPOTECARIO | CHIROGRAFO | € 27.628,85 |
| IBL - CESSIONE DEL QUINTO | CHIROGRAFO | € 0,00 |
| FINDOMESTIC - PRESTITO CONSUMO | CHIROGRAFO | € 418,64 |
| | TOTALE DEBITO | € 115.315,33 |

Premesso che nella distribuzione delle somme ai creditori, si è applicato il criterio di distribuzione dell'attivo adottato nei piani di riparto delle procedure esecutive immobiliari si specifica che la ricorrente propone, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento, di attribuire alla creditrice munita di privilegio ipotecario, BNL spa, l'importo complessivo di € 81.997,06. Detto importo risulta così quantificato:

- € 4.200,00 quali spese di giustizia ex art. 2770 cc sostenute dal creditore procedente;
- € 77.352,62 quale somma pari all'offerta minima ai sensi dell'art. 571, co. 2 cpc del secondo esperimento di vendita. Sicché il detto minor importo risulta compensato dal minore esborso che andrebbe a sostenere la creditrice procedente per compenso del delegato alla vendita e per le spese di pubblicità legale e commerciale.

Il presente piano prevede il pagamento integrale della debenza verso il Comune di Napoli, di cui € 3.422,00 per tari ed € 947,00 per IMU. Altresì si provvederà al pagamento dei tributi iscritti a ruolo così come risultati dal prospetto di definizione agevolata pari ad € 810,34.

Nessuna somma verrà corrisposta ai creditori chirografari.

A dette somme vanno aggiunte le spese della presente procedura per un totale di € 7.546,70 (di cui € 3.046,70 quale residuo ancora spettante al professionista OCC, € 4.500,00 per consulenza legale ed amministrativo contabile alla preparazione del piano ed a tutta la procedura), da versarsi in prededuzione.

L'ammontare complessivo dovuto sarà corrisposto mediante n. 120 rate costanti a 30 giorni dall'omologa per l'importo mensile di € 619,00, oltre un contributo una tantum di € 20.000,00 per l'intera durata del piano, il tutto come meglio rappresentato nella tabella che segue:

| ANNUALITA' PIANO | DESCRIZIONE | CONTRIBUTO UNA TANTUM DEBITORE | importo annuo corrisposto in 12 rate mensili dal debitore | SOMME DI TERZI TRASFERITE IN 12 RATE MENSILI | TOTALE |
|------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|-----------|
| | risorse disponibili | 20.000,00 | 6.900,00 | 528,00 | 27.428,00 |
| 2024-2025 | risorse disponibili | 0 | 6.900,00 | 528,00 | 7.428,00 |
| 2025-2026 | risorse disponibili | 0 | 6.900,00 | 528,00 | 7.428,00 |
| 2026-2027 | risorse disponibili | 0 | 6.900,00 | 528,00 | 7.428,00 |
| 2027-2028 | risorse disponibili | 0 | 6.900,00 | 528,00 | 7.428,00 |
| 2028-2029 | risorse disponibili | 0 | 6.900,00 | 528,00 | 7.428,00 |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2029-2030 | risorse disponibili | 0 | 6.900,00 | 528,00 | 7.428,00 |
| 2030-2031 | risorse disponibili | 0 | 6.900,00 | 528,00 | 7.428,00 |
| 2031-2032 | risorse disponibili | 0 | 6.900,00 | 528,00 | 7.428,00 |
| 2033-2033 | risorse disponibili | 0 | 7.425,54 | 528,00 | 7.953,54 |
| | Totale | 20.000,00 | 69.525,54 | 5.280,00 | 94.805,54 |

L'adempimento del piano per come successivamente proposto sarà rispettato dalla sig.ra Mastrocinque grazie all'impegno del di lei fratello, sig. [REDACTED]. In particolare, il predetto [REDACTED] che quest'ultimo fa nucleo familiare con la di lei sorella [REDACTED] [REDACTED] disposto a versare gli importi mensili dovuti dalla di lui sorella [REDACTED] per come determinati nel presente piano, così come emerge dalla allegata dichiarazione sottoscritta dallo stesso, il quale ultimo comunque sottoscrive anche il presente piano (all. 33), ove invece, il contributo annuale sarà versato dalla [REDACTED] quale risparmio della predetta.

Tabella totale debito complessivo per tipologia di crediti e proposta

| CREDITORE | NATURA DEBITO | Totale Debito | Totale Proposta | Totale Debito | Totale Proposta | Totale Debito | Totale Proposta |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| OCC | PREDEDUZIONE | € 3.046,70 | € 3.046,70 | | | | |
| COSULENTE LEGALE | PREDEDUZIONE | € 2.500,00 | € 2.500,00 | | | | |
| CTP | PREDEDUZIONE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | | | | |
| AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | PRIVILEGIO | | | € 892,78 | € 892,78 | | |
| COMUNE DI NAPOLI - TARES - TARI | PRIVILEGIO | | | € 3.422,00 | € 3.422,00 | | |
| COMUNE DI NAPOLI - IMU | PRIVILEGIO | | | € 947,00 | € 947,00 | | |
| AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | CHIROGRAFO | | | | | € 0,00 | € 0,00 |
| BNL SPA - MUTUO IPOTECARIO | SPESE EX ART. 2770 CC | | | € 4.200,00 | € 4.200,00 | | |
| BNL SPA - MUTUO IPOTECARIO | PRIVILEGIO | | | € 77.797,06 | € 77.797,06 | | |
| BNL SPA - MUTUO IPOTECARIO | CHIROGRAFO | | | | | € 27.628,85 | € 0,00 |
| IBL - CESSIONE DEL QUINTO | CHIROGRAFO | | | | | | € 0,00 |
| FINDOMESTIC - PRESTITO CONSUMO | CHIROGRAFO | | | | | € 418,64 | € 0,00 |
| | TOTALE DEBITO | € 7.546,70 | | € 87.258,84 | € 87.258,84 | € 28.047,49 | € 0,00 |
| | TOTALE PROPOSTA | | € 7.546,70 | | € 87.258,84 | | € 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------|--|---------|---------------------------------------|-------------|--|
| | NUMERO MENSILI | RATE | | 120/121 | IMPORTO RATA MENSILE | € 619,00 | |
| | | | | | CONTRIBUTO ANNUO PER DIECI ANNI | € 20.000,00 | |

Sussiste il requisito della meritevolezza non essendo ravvisabile la colpevolezza dell'indebitata nell'assunzione delle obbligazioni per le ragioni esposte, considerati la natura dei debiti contratti e la situazione personale evolutasi nel tempo, la [REDACTED] è da ritenersi debitrice meritevole.

La stessa è stata diligente nell'assumere le obbligazioni potendo confidare sullo stipendio del di lei marito, oggi defunto. Sempre ai fini della meritevolezza, si specifica che la [REDACTED] non risulta essere iscritta alla CAI (all. 34, si allega per completezza anche il certificato CAI del sig. [REDACTED] – all. 34-bis).

E comunque, sebbene la normativa di riferimento, ai fini della sussistenza del requisito della meritevolezza, faccia riferimento alla sola condotta del debitore, non si può prescindere dall'evidenziare che la Banca BNL nell'erogare il chiesto mutuo e nel verificare il merito creditizio *ex art. 124-bis t.u.b.*, pur essendo *esperto del settore*, non ha debitamente valutato che la famiglia [REDACTED] nel 2007 (data di erogazione del mutuo) era composta da n. 2 componenti tra 18-59 anni e n. 2 componenti tra 11-17 anni e per detto periodo la soglia di povertà assoluta era pari ad € 1.155,11 (all. 35) e quindi la disponibilità mensile della famiglia [REDACTED] al netto della trattenuta per cessione del quinto già in essere dal 2002 (cfr. all. 17 cit.) era pari a circa € 1.500,00. Per cui ai fini dell'erogazione del mutuo l'istituto di credito avrebbe dovuto considerare che per il mantenimento dignitoso dei debitori e dei di loro figli era a loro necessario l'importo mensile di € 1.155,11, residuando così come finanziabile un importo la cui rata non poteva assolutamente superare € 344,89, ove invece la rata mensile concessa ai coniugi [REDACTED] è stata addirittura di € 638,68.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “...*sebbene non sussista nel nostro ordinamento giuridico un generico dovere di attivarsi al fine di evitare eventi di danno, la normativa bancaria tipizza taluni obblighi di comportamento, posti a tutela degli operatori e del sistema stesso, gravanti sulla banca quale operatore qualificato in ragione del proprio status, pertanto specifici rispetto al generico precetto del *neminem laedere*, la cui violazione può integrare gli estremi della culpa in omittendo*” (Cass. Civ. 18610/2021; Cass. Civ. 21641/2005; Cass. Civ. 72/1997).

Ebbene, sulla scorta dei rilievi che precedono, può dirsi corrispondente ad una condotta conforme ai principi di buona fede e diligenza quella dell'ente creditizio che verificò concretamente la solvibilità e capienza economico - patrimoniale del soggetto che intende accedere ad un finanziamento. Condotta questa non avutasi dall'istituto di credito di cui trattasi, il quale, invece, ha scientemente riconosciuto l'erogazione del credito nei confronti dei coniugi Ar [REDACTED] prevedendo una rata mensile di € 638,68, ove (per le motivazioni sopradette) non poteva assolutamente superare l'importo mensile di € 344,89.

In definitiva quindi, detta superficialità dell'istituto di credito ha fatto sì che la famiglia dell'odierna ricorrente con sommi sacrifici ed al margine della povertà è riuscita ad adempiere alle obbligazioni assunte, ma il verificatosi imprevisto che ha portato gli stessi a dover contribuire al mantenimento sia pur temporaneo del nucleo familiare del di loro figlio [REDACTED] ha inesorabilmente spinto gli stessi in un vortice di problematiche economiche dal quale non è stato possibile uscire *in itinere*.

Quanto alla percentuale di soddisfazione (per la cui determinazione, ripetesì, si è applicato il criterio di distribuzione dell'attivo adottato nei piani di riparto delle procedure esecutive immobiliari) ed ai tempi di esecuzione, il piano comporterà il pagamento delle somme in prededuzione e del privilegio ipotecario, mentre nulla verrà attribuito ai creditori munito di privilegio di legge e chirografari, per incapacienza di attivo.

L'attivo da destinarsi al soddisfacimento dei creditori deriverà dal versamento periodico con cadenza mensile - per n. 120 mesi –su un c/c bancario o postale da istituirsi appositamente, vincolato alla presente procedura e all'ordine della professionista OCC, la quale effettuerà con cadenza mensile, a mezzo bonifico, i pagamenti ai creditori specificati nell'omologando piano.

La proposta di piano, come organizzata, appare un'accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori ad essere soddisfatti e la necessità, insita nella *ratio* della legge, di garantire al consumatore e ai di lei figli e nipoti un dignitoso tenore di vita.

Il piano per come proposto appare sicuramente più conveniente per i creditori rispetto all'attivo realizzabile all'esito dell'azione esecutiva immobiliare oggi pendente innanzi al Tribunale di Napoli (RG. 57/2019), per tutte le sopra spiegate motivazioni.

Inoltre, il sacrificio imposto dall'esecuzione del piano che prevede un pagamento rateizzato in n. 120 rate è sicuramente minimo rispetto ai rischi connessi all'esecuzione sull'immobile ipotecato. Ed infatti, sebbene la eventuale liquidazione dell'immobile ipotecato risulti astrattamente idonea a soddisfare l'intero ammontare del credito della sola BNL, in concreto l'ipotetica vendita del bene appare non fattibile se si considera la staticità del mercato immobiliare, soprattutto nella zona ove sono ubicate le unità immobiliari di cui trattasi che non hanno specifiche vocazioni turistiche, stante poi le scadenti condizioni manutentive (cfr. pag. 3, **all. 22**) e la vetustà delle stesse.

Ma anche a voler ritenere realizzabile una vendita coattiva non può non considerarsi la probabile riduzione dell'importo del valore di stima che solitamente si verifica nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata. Ed infatti risulta ad oggi fissato un secondo esperimento di vendita (state l'infertilità del primo esperimento) per l'importo base d'asta 116.850,00 con offerta minima presentabile pari ad € 87.637,50, fissata per il giorno 25.07.2023.

Pertanto, il presumibile valore di realizzo della liquidazione del bene sarebbe pari € 87.637,50 a detto importo andrebbero poi sottratte le spese di procedura e di pubblicità almeno sino al secondo esperimento come da schema di seguito riportato:

| N. AVVISI | PREZZO BASE D'ASTA | OFFERTA MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA AI SENSI DELL'ART.571, II COMMA, C.P.C | SPESE PUBBLICITA'LEGALE E COMMERCIALE | COMPENSO DELEGATO |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | 155.800,00 | 116.850,00 | 600 | |
| 2 | 116.850,00 | 87.637,50 | 600 | 4.884,88 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| TOTALE SPESE | | | 1.200,00 | 4.884,88 |
| RESIDUO ATTIVO INCAMERATO IN CASO DI VENDITA CON OFFERTA MINIMA - IMPORTO DA DISTRIBUIRE | | | | 81.552,62 |

Ne consegue quindi che il presente piano è comunque vantaggioso per il creditore ipotecario, poiché il medesimo verrebbe soddisfatto ottenendo un importo complessivo di € 81.552,62, pari cioè a circa l'offerta minima del secondo esperimento di vendita al netto delle spese per pubblicità legale, e commerciale ed oltre il compenso del delegato alla vendita.

La presente proposta di piano, inoltre, risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, siccome consentirebbe alla [REDACTED] di uscire dalla crisi, ricollocandola nell'alveo dell'economia, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di farle mantenere l'immobile destinato a casa dell'intero proprio nucleo familiare.

Inoltre detto minimo sacrificio consentirebbe ai figli ed ai nipoti minori della debitrice di mantenere l'habitat domestico evitando di stravolgere ulteriormente le loro vite.

Da tutto quanto innanzi, appare evidente come, nel bilanciare l'interesse della Banca a una ragionevole durata della procedura con quello della [REDACTED] a vedersi garantita e riconosciuta una vita dignitosa, oltre a quello di consentirle di continuare a garantire ai propri figli e nipoti il diritto di abitare nella casa di famiglia, considerato, inoltre, che il credito privilegiato della banca sarà comunque onorato, il sacrificio imposto al creditore è del tutto quanto meno bilanciato.

Quanto, poi, al creditore chirografario, il medesimo pur potendo avere piena contezza della già sussistente situazione di insolvenza del sig. Andro ha comunque continuato a finanziare il medesimo in violazione dell'obbligo della verifica del merito creditizio di cui all'art. 124-bis T.U.B., ed ha quindi colpevolmente determinato un aggravamento della situazione della odierna ricorrente.

Quindi la proposta di piano risulta conveniente per i creditori anche con riferimento ai tempi della sua esecuzione che sono compatibili, con la di lei situazioni di familiare, con l'età della medesima.

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati dalla relazione particolareggiata del nominato OCC.

Tanto premesso, la sig.ra Mastrocinque, come sopra rapp.ta e difesa

Propone

la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del consumatore la cui fattibilità è attestata dal nominato professionista gestore della crisi ed in virtù di tutto quanto sopra

chiede

che il Tribunale adito voglia:

- dichiarare aperta la procedura per la composizione della esposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza di omologazione del medesimo;
- disporre la sospensione della procedura esecutiva, *inaudita altera parte*, pendente innanzi al Tribunale di Napoli, sussistente sia il *fumus boni juris* stante la fondatezza dei motivi sopraddetti, e sia il *periculum in mora*, essendo stato fissato per la data del 25.07.2023 il secondo esperimento di vendita.
- disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive da parte dei creditori aventi titoli anteriori.

Allega i seguenti documenti:

- *Cronoprogramma dei pagamenti* (ALL. A);
- *Documento d'identità del Sig.ra* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ALL. B);
- *Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2011* (all. 1);
- *Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2012* (all. 2);
- *Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2013* (all. 3);
- *Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2014* (all. 4);
- *Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2015* (all. 5);
- *Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2016* (all. 6);
- *Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2017* (all. 7);
- *Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2018* (all. 8);
- *Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2019* (all. 9);

- CUD 2018 (all. 10)
- Dichiarazione dei redditi 2020 (all. 11);
- Estratti di C/C e contabili di pagamento (all. 12);
- Certificato scuola [REDACTED] (all. 13);
- Stato di famiglia [REDACTED] (all. 14);
- 730/2014 (all. 15);
- certificato di stato di famiglia prima del decesso di [REDACTED] (all. 16);
- finanziamento cessione del quinto Kent (all. 17);
- contratto rinnovazione cessione del quinto 2016 (all. 17-bis);
- lettera licenziamento [REDACTED] (all. 18);
- 730/2014 [REDACTED] (all. 19);
- 730/2019 [REDACTED] (all. 20);
- certificato di morte [REDACTED] (all. 20-bis);
- reversibilità della pensione in favore di [REDACTED] (all. 20-ter);
- cedolini della pensione (all. 21);
- Reddito di cittadinanza F [REDACTED] (all. 21-bis);
- Visura immobile (all.nn. 21-ter, 21-quater e 21-quinquies);
- Visura storica catastale (all. nn. 21 –sexies e 21-septies);
- Perizia di parte (all. 22 e 22-bis);
- Primo esperimento infruttuoso (all. 22 ter);
- Perizia CTU (all. 23);
- Libretto di circolazione auto e motociclo (all. 24 e 25);
- Modulo adesione (all. 26);
- Liquidazione polizza assicurativa Cardif (all. 27);
- Cartelle esattoriali [REDACTED] ro (all. 28);
- Polizza assicurativa cessione del quinto (all. 29);
- Comunicazione Comune di Napoli (all. 30);
- Reddito [REDACTED] (all. 31);
- Reddito [REDACTED] (all. 32);
- Dichiarazione di [REDACTED] (all. 33);
- Certificazione CAI [REDACTED] (all. 34);
- Certificazione CAI [REDACTED] (all. 34-bis);
- Calcolo della soglia di povertà assoluta (all. 35);
- Certificazione CRIF [REDACTED] (all. 36);
- Certificazione CRIF A [REDACTED] ro (all. 37);

- *Certificazione Centrale dei [redacted] (all. 38);*
- *Certificazione Centrale di [redacted] (all. 39);*
- *Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (all. 40);*
- *Autodichiarazioni insussistenza procedure concorsuali (all. 41);*
- *Visura protesti [redacted] (all. 42);*
- *Visura protesti [redacted] (all. 43);*
- *Ricevuta di presentazione domanda assegni familiari [redacted] (all. 44).*

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i. si dichiara che C.U. è pari ad € 98,00

Isernia-Napoli, li 30.06.2023


F.to Immacolata Mastrocinque



F.to Dott.ssa Mari Pellegrino



F.to Av. Ilucia Mascitto





PROCURA

[REDACTED]
[REDACTED] ed ivi
residente alla Via Raffaele Annunzielli n. 7 cap. 80144 del [REDACTED]

a proporre proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. C.C.I.T. D.lgs. n. 14/2019 l'Avv. Lucia Mascitto (c.f.: MSC LCU 81M58 L725A), conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà, conciliare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato Lucia Mascitto sito in Isernia, alla via Rossini, n. 29, (fax 0865.299554- pec: lucia.mascitto@pecavvocatiisernia.it). Dichiaro di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che le sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferiscono incarico.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stata informata che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Isernia, lì 30.06.2023

[REDACTED]
[REDACTED]
Mastriroque Sommacelote

È autentica
Avv. Lucia Mascitto